

## **DELIBERA N. 237/12/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2396/SM AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in

materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 1 marzo 2012, CONT. 23/12/DICAM/N°PROC.2396/SM, notificato in data 16 marzo 2012, con il quale veniva contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “Rai Uno”, la violazione dell’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 27 settembre 2011 in fascia oraria di televisione per tutti su Rai Uno all’interno del Tg1 delle ore 20:00 il servizio su un omicidio dal titolo “una morte annunciata” (ore 20:17);

UDITA la parte in audizione in data 2 maggio 2012 nel corso della quale il legale rappresentante della società nel richiamarsi integralmente alle memorie difensive pervenute con nota prot n. 0014850 del 29 marzo 2012, chiede l’archiviazione del procedimento rappresentando che:

- il servizio contestato non è andato in onda in fascia oraria protetta, ma è stato trasmesso alle ore 20:15 orario in cui si presume che il pubblico dei minori in ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto; inoltre il contenuto del filmato è stato preventivamente illustrato dalla conduttrice nel pieno rispetto della disposizione di cui al punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione;

- il servizio aveva lo scopo di denunciare la prevedibilità dell’evento poi accaduto e sensibilizzare così l’opinione pubblica e chi di dovere affinché episodi analoghi non si ripetano; la voce narrante del filmato tratto da youtube, visibile a tutti, risultava indispensabile per far capire che il ragazzo aveva già denunciato in qualche modo una qualche predisposizione all’omicidio, che doveva essere presa in considerazione per prevenire la tragedia che poi è accaduta;

- le immagini diffuse non possono certo qualificarsi come di violenza o di sesso: il video mostra un giovane seduto su una poltrona che esprime senza enfasi considerazioni assurde sulla vita e sulla morte, poi si vede che cammina per la strada e solo infine, per pochissimi secondi, con un coltello in mano senza che compia alcun gesto di violenza, neppure mimato; queste immagini erano necessarie per far conoscere, nella sua interezza, la notizia; il servizio non era idoneo a recare un pregiudizio ai minori e, lungi dall’impressionare, a dare luogo a morbosità o ad alcuna forma di immedesimazione, era atto a soddisfare la dovuta esigenza informativa;

- l’Agcom ha ritenuto sufficiente, ai fini di quanto previsto dal punto 2.3. del Codice di autoregolamentazione media e minori, l’avvertenza, ancorché non formalizzata, contenuta nel lancio del servizio da parte del conduttore. In particolare si richiamano le delibere 65/07/CSP, 66/07/CSP (relative alla messa in onda nel TG2 delle ore 13:00 e nel TG3 delle ore 19:00, di un filmato relativo al mortale accoltellamento di

strada tra adolescenti in Gran Bretagna) e la delibera 82/07/CSP (nei confronti del Tg2 andato in onda alle ore 20:55 che aveva diffuso un servizio dedicato alla costituzione, in Olanda, di un partito dei pedofili denominato PNVD);

RITENUTO di poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- in data 27 settembre 2011 in fascia oraria di televisione per tutti è stato trasmesso su Rai Uno all'interno del Tg1 delle ore 20:00 il servizio su un omicidio dal titolo "una morte annunciata" (ore 20:17) riguardante l'uccisione da parte di un ragazzo, affetto da disturbi psichici, della propria madre con cinque coltellate, nell'ambito del quale viene mostrato un cortometraggio amatoriale girato dal ragazzo, e pubblicato su YouTube un anno e mezzo prima dell'omicidio; nel filmato il protagonista interpreta il ruolo di un serial killer mentre l'io narrante esprime alcune considerazioni sulla vita e sulla morte evidenziando come ci si possa sentire vivi quando si diventa carnefici;

- pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante, si osserva che le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione; le frasi pronunciate dall'io narrante del filmato tratto da youtube, se pur esplicite, non mostrano attenzione morbosa a particolari crudi e gratuiti tali da ledere lo sviluppo dei minori telespettatori, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle finalità del servizio giornalistico volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema al fine di prevenire episodi di tale tipo, sia del fatto che il contenuto del filmato, seppure in mancanza di avviso formalizzato, era stato preventivamente illustrato dal giornalista ("Ha ucciso la madre due giorni fa nel pescarese ma già da oltre un anno dava segni di squilibrio in un cortometraggio online dove inscenava un delitto"), sia dell'assenza di immagini raccapriccianti di sesso o di violenza;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda in data 27 settembre 2011 in fascia oraria di televisione per tutti su Rai Uno all'interno del Tg1 delle ore 20:00 il servizio su un omicidio dal titolo "una morte annunciata" (ore 20:17) non integri la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
Antonio Perrucci